



Phone +39(0)966.588640
 Fax +39(0)966.588617
 info@portogioia.tauro.it

Contrada Lamma
 89013 Gioia Tauro (RC)
 Italy

ORDINANZA N° 01 / 2013

IL PRESIDENTE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

AL REGOLAMENTO EMANATO CON L'ORDINANZA 36/2010 DEL 19/11/2010, RELATIVO IL REGOLAMENTO ACCESSI NELL'AMBITO DEL PORTO NUOVO DI CROTONE – (BACINO NORD) – PER LA PARTE COMPRESA TRA IL FANALE ROSSO DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO E LA RADICE DELLA BANCHINA POSIZIONATA IN DIREZIONE EST DESTINATA PER IL TRAFFICO MERCANTILE.

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la propria Ordinanza n. 36/10 del 19/11/2010, di emanazione del Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito portuale di Crotona e l'Ordinanza n. 37/10 del 30/11/2010 integrativa e concernente le modalità di accesso in porto degli autotrasportatori operanti nell'ambito portuale di Crotona;

RAVVISATA la necessità di razionalizzare e centralizzare presso la sede periferica di Crotona dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro la gestione delle pratiche concernenti la categoria degli autotrasportatori, al fine di consentire ai relativi vettori un sollecito disbrigo delle pratiche amministrative necessarie all'accesso in porto, tenuto conto delle problematiche al riguardo manifestate dalla stessa categoria;

RITENUTO opportuno aggiornare la relativa Ordinanza n. 37/10 del 30/11/2012, anche ai fini di una corretta e compiuta azione di vigilanza in loco, in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività di che trattasi;

VISTA la normativa settoriale Legge del 06/06/1974 n. 298 "Disciplina autotrasportatori" e successive modificazioni ed integrazioni, Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli;

ORDINA

ARTICOLO 1

L'art. 3, del Regolamento approvato con l'Ordinanza n. 36/2010 del 19/11/2010, è sostituito dal seguente:

Articolo 3 – Accesso in porto – Esenzioni,

3.1 L'accesso al porto è consentito, senza previo rilascio di apposita autorizzazione dell'Autorità Portuale sede periferica di Crotona, per esigenze strettamente discendenti dall'esercizio della propria attività di lavoro ai soggetti di seguito indicati:

- a. dipendenti civili delle amministrazioni pubbliche, appartenenti all'ordine giudiziario, alle forze di polizia, alle forze armate previa esibizione del documento di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, unitamente ad un documento di identità;



- b. personale dei servizi tecnico nautici dei porti di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (Gioia Tauro, Crotona e Corigliano Calabro), appartenente alla Corporazione dei Piloti ed al Gruppo Ormeggiatori e Barcaiole per lo svolgimento delle proprie attività o servizi professionali, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento con foto, con indicazioni in italiano e in inglese, secondo il predisposto modello unico nazionale, rilasciato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- c. marittimi imbarcati e famigliari a bordo delle navi mercantili presenti in porto in caso di discesa a terra e ritorno a bordo, purché compresi nell'elenco equipaggio, fornito dall'Agente Marittimo al personale addetto ai varchi di accesso al porto e provvisti di permesso di recarsi a terra;
- d. passeggeri, in caso di imbarco, purché in possesso del titolo di viaggio e di idoneo documento di riconoscimento e, se già imbarcati, purché compresi nell'elenco passeggeri fornito dall'Agente Marittimo al personale addetto ai varchi di accesso al porto, unitamente ad un documento di identità;
- e. appartenenti agli organismi riconosciuti (Registri di Classificazione Navale), previa esibizione del documento di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, unitamente ad un documento di identità;
- f. titolari delle tessere di libero accesso ai porti nazionali, rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.M. 20/11/1975 e successive modifiche ed integrazioni, le quali, devono essere esibite unitamente ad un documento di identità al personale preposto al controllo;
- g. tutte le persone singole o in gruppo accompagnate dal personale dipendente dell'Autorità Portuale, dell'Autorità Marittima e/o delle altre Forze di Polizia;
- h. personale dipendente delle Società/Imprese regolarmente iscritte nel Registro di cui ai sensi dell'art. 68 del C.N., in possesso del permesso di accesso o altro titolo equivalente, già rilasciato dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'accesso in uno dei porti di competenza;
- i. gli autoveicoli adibiti a corriere autorizzato, nonché gli automezzi dei fornitori di tutti gli esercizi ubicati all'interno del porto limitatamente al periodo di effettuazione di tali operazioni;
- l. i conducenti di taxi e di autoveicoli in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti a svolgere il servizio pubblico e privato di trasporto persone, quest'ultime, in qualità di passeggeri se privi di autorizzazione all'accesso in porto, dovranno attenersi a quanto previsto al successivo art. 7 per visite individuali, ed all'art. 12, per quanto riguarda visite collettive;
- m. i veicoli che devono essere imbarcati a seguito dei passeggeri su navi traghetto, Ro-Ro e navi da crociera.

ARTICOLO 2

All'art. 6, dopo il comma 6.3, sono aggiunti i seguenti commi:

6.4 Sono esonerati, dal permesso di accesso in porto, di cui al comma 6.1, le Imprese ed i Soggetti (fisici e giuridici) abilitati al trasporto merci "conto proprio e terzi" che intrattengono rapporti commerciali continuativi in qualità di vettori, con: Concessionari di aree demaniali marittime, Agenzie Marittime e Spedizionieri Doganali, Imprese da pesca, Armatori.

I suddetti soggetti, al fine di fruire della Deroga di cui al presente comma, dovranno presentare alla sede periferica dell'Autorità Portuale di Crotona apposita istanza come da MODELLO M CROTONA in allegato, compilato in ogni sua parte e corredato della relativa documentazione/autocertificazione.

In alternativa, il suddetto MODELLO M Crotona, potrà essere depositato, presso la sede distaccata della Società "Gioia Tauro Port Security S.r.l." (varco porto Nuovo di Crotona), che apporrà sullo stesso il "VISTO PER RICEZIONE", che autorizza temporaneamente gli interessati all'accesso in porto dei dipendenti/autisti e mezzi generalizzati nel suddetto modello, per un periodo massimo di 20 (venti) giorni.

Il predetto modello in originale con apposto il Visto per ricezione sarà trasmesso a cura del personale della Società "Gioia Tauro Port Security S.r.l." nel più breve tempo possibile alla sede periferica dell'Autorità Portuale di Crotona ed in copia sarà esteso agli Organi di polizia presenti in porto.

L'estensione all'accesso in porto, ove richiesto, oltre il suddetto termine massimo, salvo che prima del suddetto termine sia adottato provvedimento di diniego, sospensione o revoca del permesso di accesso, previa presentazione di tutti i documenti prescritti, sarà disposto e trasmesso in copia a cura dell'Autorità Portuale sede periferica di Crotona oltre che agli interessati alla Società "Gioia Tauro Port Security S.r.l." e Organi di Polizia presenti in porto.

6.5 le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente agli autotrasportatori non occasionali, operanti nel porto di Crotona. Per trasporti occasionali vedi Modello I – PASS per accesso occasionale, rimangono invariate le disposizioni prescritte all'art. 5, ultimo capoverso dell'Ordinanza n. 36/10 del 19/11/2010

6.6 Il Committente-Mittente - *Concessionario, Spedizioniere/Doganalista, Agente raccomandatario marittimo* - sia che agisce in nome proprio che in nome altrui (nell'ambito della sfera giuridica prevista dall'istituto della Rappresentanza), ha l'obbligo di procedere, preliminarmente e con cautela, la scelta dei Vettori di fiducia attraverso la verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di autotrasporto o dei singoli imprenditori-proprietari dei mezzi in ordine ai tipi di trasporto da affidare.

Rimangono a carico degli autotrasportatori gli obblighi e le responsabilità inerenti la prestazione tipica del contratto o mandato di trasporto definiti dal Codice Civile per i trasporti Nazionali, ovvero, regolati da norme di diritto uniforme dettate dalle Convenzioni che regolano la materia per i trasporti Internazionali.

L'autorizzazione/Visto di accesso in porto di cui al Modello M Crotona **non autorizza**: trasporti di carichi eccezionali – trasporto rifiuti - fornitura di acqua potabile e/o provveditoria/fornitura di bordo – bunkeraggio a navi di combustibile/oli lubrificanti, per i quali, necessitano di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del C.N..

La presente Ordinanza integrativa dell'Ordinanza n. 36/10 del 19/11/2012 è composta da n. 2 articoli, 9 pagine comprensiva di MODELLO M CROTONA, abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 37/10 del 30/11/2012.

I contravventori della presente Ordinanza, qualora il fatto commesso non costituisca reato, incorreranno nella violazione degli artt. 1161 e 1174 del C.N., così come depenalizzati dal Decreto Legislativo 30/12/1999, n. 507.

È fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in vigore il **2.8 GEN. 2013**.....

(La presente Ordinanza, comprensiva del MODELLO M CROTONA di richiesta VISTO di accesso in porto autotrasporto per conto proprio e terzi, può essere consultata e scaricata dal sito dell'Autorità Portuale all'indirizzo <http://www.portodigioiatauro.it> alternativamente può essere ritirata direttamente c/o la stessa Società Gioia Tauro Port Security S.r.l.).

Gioia Tauro li, **2.2 GEN. 2013**.....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
VIGILANZA E SICUREZZA
(Dott. Mario PIROMALLI)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Saverio SPATAFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Salvatore SILVESTRI)



IL PRESIDENTE
(Dot. Ing. Giovanni GRIMALDI)